



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Il **Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità** (di seguito **DGMC**), con sede in Via Damiano Chiesa n. 24, 00136 Roma, C.F. 97113870584, in persona del Capo Dipartimento, dott. Antonio Sangermano, munito dei necessari poteri e abilitato alla firma del presente Protocollo

e

La **Federazione Italiana Canoa Kayak** (di seguito **FICK**) con sede in Viale Tiziano 70, Roma, – P.I.... 01455281004..... - nella persona del Legale Rappresentante Pro tempore Presidente Federale Luciano Buonfiglio, munito dei necessari poteri e abilitato alla firma del presente Protocollo

PREMESSO CHE

- a. Il **DGMC** è un' articolazione organizzativa del Ministero della Giustizia deputata alla tutela ed alla protezione giuridica dei minori nonché al trattamento dei giovani che commettono reati e persegue, a tal fine, azioni di sensibilizzazione delle istituzioni, del privato sociale e delle comunità locali per la realizzazione di attività che, anche con il coinvolgimento di Enti ed Associazioni che operano nel campo della devianza minorile e della tutela dei minori, siano finalizzate al recupero sociale dei soggetti in età evolutiva.
- b. Il **DGMC** nell'ambito delle competenze del Ministero della Giustizia in materia di esecuzione penale:
 - esercita le funzioni e i compiti inerenti all'esecuzione dei provvedimenti penali del giudice minorile in materia penale e quelli inerenti all'esecuzione penale esterna e alla messa alla prova degli adulti;
 - è deputato alla tutela, di minori e giovani adulti che hanno fatto ingresso nel circuito penale, favorendo percorsi di presa in carico finalizzati al reinserimento sociale dei giovani che commettono un reato fra i 14 e 18 anni;
 - assicura e verifica l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile attraverso i Centri per la Giustizia Minorile (CGM) - quali organi decentrati che hanno competenza sul territorio di una o più regioni – e i servizi minorili dipendenti;

- promuove la realizzazione e la sperimentazione di azioni rispondenti alle esigenze dei soggetti dell'area penale, anche con il coinvolgimento di istituzioni, attori del privato sociale e della comunità locale istituendo reti finalizzate all'inclusione sociale;
- c. Il **DCMC** attiva programmi educativi, sportivi, di studio e di formazione-lavoro e di tempo libero, anche con soggetti terzi e operatori del terzo settore, al fine di assicurare l'inclusione sociale dei minori e dei giovani adulti;
- d. Il **DGMC**, tramite la **Direzione Generale del personale delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile**
- provvede ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo la certezza della pena, la tutela dei diritti soggettivi e la promozione dei processi evolutivi adolescenziali in atto;
 - persegue la qualità delle azioni trattamentali rivolte ai minorenni e giovani adulti in carico ai servizi Minorili, con particolare riferimento alle azioni dirette a promuovere la cultura della legalità;
 - si prefigge la finalità di diffondere, migliorare e promuovere una cultura di sensibilizzazione in favore degli adolescenti, interessando la comunità locale sulle problematiche del disagio e della devianza minorile e sul reperimento di opportunità concrete per la prevenzione e il reinserimento nel contesto sociale dei minorenni e dei giovani dell'area penale;
- e. la **FICK** è una Federazione Sportiva Nazionale, avente lo status di associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta dal Coni e a livello internazionale dall'International Canoe Federation (ICF)
- f. la **FICK** ha come finalità istituzionale la promozione, lo sviluppo e l'organizzazione in Italia dello sport della canoa/kayak in tutte le sue specialità;
- g. la **FICK** con i Tribunali e le Procure Minorili di Napoli e Salerno e con il Centro Giustizia Minorile della Campania ha stipulato tre Protocolli di Intesa relativi ai progetti:
- 1) FOR-MARE Nisida,
 - 2) COL-MARE Salerno,
 - 3) INTEGRA-LAGO Benevento;

VISTO

- il D.P.R. 448/88 "Disposizioni sul processo penale minorile a carico di imputati minorenni" e il Decreto Legislativo 272/89, norme di attuazione, coordinamento e transitorie del DPR 448/88; che orienta le decisioni della Autorità Giudiziaria minorile ai principi dell'adeguatezza della risposta sanzionatoria alla personalità in fase evolutiva, della minima offensività delle azioni processuali, del residuale ricorso alle misure restrittive della libertà, privilegiando l'applicazione delle misure di comunità e della messa alla prova;
- la Legge n.117/2014 che ha esteso al compimento del 25° anno di età la presa in carico dei Servizi della Giustizia Minorile per i giovani che hanno commesso un reato durante la minore età, sottoposti a procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- la Legge 354/75 e il Decreto del Presidente della Repubblica 230/2000, recante "Norme sull'Ordinamento Penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 121/2018 recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”, con particolare riferimento all’art. 14 Progetto di intervento educativo che prevede tra le attività che qualificano il progetto educativo dei minori e giovani adulti detenuti quelle di: istruzione, formazione professionale, lavoro, utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati;
- il D.M. del 27 luglio 2023 “Modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. d), del Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150”;
- la Legge n. 159 del 13 novembre 2023 recante: “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale”;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328, Legge quadro per il sistema integrato di interventi e servizi sociali all’art. 1 c. 4 in cui si “riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, della organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successivi decreti attuativi.

RITENUTO

che la **FICK** ha più di 100 circoli affiliati su tutto il territorio nazionale e dispone di un albo nazionale degli allenatori costantemente formati e aggiornati;

che la **FICK** rappresenta un partner di assoluto rilievo, per promuovere occasioni di concreta attuazione dei modelli educativi e di reinserimento sociale attraverso lo sport e la pratica in mare, laghi, fiumi, ecc.;

che gli allenatori della **FICK** sono da considerare figure educative e riferimenti formativi per la diffusione di messaggi di educazione sportiva e sana competizione tra i giovani;

CONSIDERATO

che il **DGMC** e la **FICK** si prefiggono la finalità di sensibilizzare, diffondere e promuovere la cultura sportiva a favore dei minori e giovani adulti nell’ambito del trattamento del disagio e della devianza minorile;

che le attività, previste dal presente Protocollo, proposte ai minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali favoriscono l’espressione delle loro potenzialità, interessi e attitudini, nonché la condivisione di esperienze positive a livello di gruppo dei pari e nei confronti della comunità esterna e promuovono il processo di integrazione sociale.

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 FINALITA’

Il presente Protocollo è finalizzato alla realizzazione di azioni congiunte tese a promuovere e attivare percorsi di educazione, di formazione, di qualificazione e di socializzazione, a favore dei minori -

giovani adulti in carico ai Servizi Minorili della Giustizia, del personale del **DGMC**, della **FICK**, comprese le società a essa affiliate, delle rappresentanze istituzionali e delle comunità locali, coinvolti nelle progettualità.

Art. 2 **IMPEGNO DELLE PARTI**

Il **DGMC** si impegna a individuare, elaborare e fornire quanto segue:

- rilevazione del fabbisogno dell'utenza penale in ordine all'attuazione di programmi, progetti e percorsi nelle attività considerate dal presente Protocollo;
- programmazione, valutazione, consulenza e supporto tecnico-operativo degli operatori ministeriali, sia a livello centrale che a livello periferico, per la definizione di progettualità integrate e per l'organizzazione degli interventi rivolti ai minori e giovani adulti in carico al **DGMC**, nonché per l'eventuale disponibilità di spazi strutturali, ove essi si rivelassero necessari, in base alle finalità dei percorsi individuati;
- monitoraggio e verifica dei risultati sia a livello locale che centrale, unitamente ai responsabili della **FICK**;
- attività di informazione, diffusione e pubblicazione delle progettualità e dei risultati raggiunti, attraverso il supporto della **FICK**, sia nel circuito della **Giustizia Minorile e di Comunità**, sia tramite eventi e/o iniziative anche di carattere nazionale.

La **FICK** si impegna a individuare e fornire quanto segue:

- collaborazione con i Servizi del **DGMC**, sia a livello centrale che periferico, per la definizione programmatica degli obiettivi e delle progettualità integrate nonché per le attività di monitoraggio e valutazione degli interventi realizzati;
- promozione e attuazione di percorsi sportivi in favore dell'utenza penale, preventivamente condivisi con il **DGMC**, che creino anche possibilità di inserimento sociale e prelaborativo per i ragazzi;
- partecipazione di un allenatore individuato dalle strutture territoriali della **FICK** presso gli Istituti Penali per i Minorenni, per istruzione fisica al pagaioergometro;
- opportunità di svolgere educazione fisica al pagaioergometro e successivamente in barca presso le Società affiliate alla **FICK** che hanno fornito disponibilità;
- collaborazione alla realizzazione e al monitoraggio delle progettualità operative attuate a favore dei minori e giovani adulti in carico al **DGMC**;
- attivazione di interventi di carattere sportivo quali:
 1. attività motoria e sportiva sia maschile che femminile;
 2. educazione corporea e motoria;
 3. acquisizione di una cultura sportiva fondata sui valori della vita comunitaria, dell'autodisciplina e dell'aggregazione;
 4. promozione di stili di vita attivi anche nella quotidianità carceraria;
 5. attività di riflessione e approfondimento sul rapporto tra sport e welfare, nonché momenti di testimonianza con gli atleti della Nazionale di canoa/kayak;
 6. attività di volontariato in occasione di eventi sportivi locali, regionali o nazionali, al fine di fornire occasioni di reinserimento sociale, compatibilmente con le esigenze di sicurezza;

7. stimolare le Associazioni che afferiscono alla **FICK** all'inserimento di minori e giovani adulti in attività socialmente utili ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 448/88 e dell'art. 8 della Legge 13 novembre 2023 n. 159 da svolgersi a titolo gratuito secondo le modalità che saranno concordate con il Servizio Minorile inviante;

8. stipulare, in accordo con i Servizi Minorili, specifiche convenzioni con i Tribunali per i Minorenni, per offrire ai giovani coinvolti nei progetti una gamma più ampia di lavori di pubblica utilità ai sensi art. 1 Decreto Legislativo n.150 del 10 ottobre 2022 da svolgersi a titolo gratuito secondo le modalità che saranno concordate con il Servizio Minorile inviante;

9. co-partecipazione e supporto alla fase di informazione, diffusione e pubblicazione delle progettualità e dei risultati raggiunti sia attraverso i canali federali che all'interno del circuito della Giustizia Minorile e di Comunità.

In particolare, ai fini del presente Protocollo, il **DGMC** e la **FICK**:

- favoriranno l'attivazione di esperienze, progetti, programmi, attività e percorsi di educazione, di orientamento, di inserimento dei minori e giovani adulti nei circuiti educativi delle società sportive della **FICK**, da candidare al finanziamento di Enti, organismi nazionali o europei, degli Enti locali o del privato sociale, essenziale per la realizzazione delle attività di cui al presente Protocollo;
- valuteranno l'opportunità di promuovere iniziative mirate di informazione, formazione e sensibilizzazione.

Art. 3 TAVOLO TECNICO

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo è costituito un tavolo tecnico attuativo composto da quattro membri con un numero paritario di rappresentanti individuati da ciascuna delle parti sulla base di specifiche competenze e presieduto da un rappresentante dipartimentale. Tale Gruppo congiunto ha il compito di:

- predisporre la programmazione delle progettualità, verificare in via preliminare la piena coerenza dei programmi e degli interventi che saranno individuati e attuati;
- monitorare in itinere le progettualità, il grado di realizzazione e attuazione, al fine di garantirne la completa realizzazione. Per ogni realtà territoriale verranno individuati i contatti di riferimento del **DGMC** e della **FICK** per la definizione dei relativi protocolli operativi, in analogia con quanto previsto in ordine alla costituzione del Gruppo di coordinamento centrale. Le Parti individuano i propri rappresentanti e provvedono alla reciproca formale comunicazione dei nominativi. Detti rappresentanti possono essere sostituiti previa comunicazione scritta.

Art. 4 DURATA E RINNOVO

Il presente Protocollo d'Intesa ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato in forma scritta a scadenza, previa valutazione positiva congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 5
ONERI ECONOMICI

Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico dell'Amministrazione. Gli oneri a carico della FICK saranno determinati in successivi accordi attuativi che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi e assenso degli organi preposti all'adozione delle decisioni in merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.

Art. 6
OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati e le informazioni messe a disposizione e di quelli di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del Protocollo
2. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati, informazioni e documenti e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Protocollo.
3. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, il **DGMC** o la **FICK** hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Protocollo.

Art. 7
PRIVACY

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati afferenti al trattamento di dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Protocollo stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni del Protocollo comporti il trattamento di dati personali per conto della **FICK**, l'altra parte è nominata Responsabile del Trattamento ai sensi dell'articolo 28 del citato Regolamento.

Art. 8
COMUNICAZIONI

Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti e formalmente autorizzata dagli Uffici competenti. Tali attività saranno svolte, in particolare, a favorire reciprocamente la promozione delle immagini e dell'impegno profuso dalle Parti, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. L'ideazione di attività di divulgazione e comunicazione da parte della **FICK** dovrà attenersi a quanto prescritto

dall'art. 13 del D.P.R. 448/88 "Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minore comunque coinvolto nel procedimento".

Ogni comunicazione tra le Parti dovrà avvenire in forma scritta, a mezzo PEC, ovvero a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi:

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità:

PEC -prot.dgmc@giustiziacert.it

Federazione Italiana Canoa Kayak:

PEC fick@pec.federcanoa.it

e-mail -federcanoa@federcanoa.it

**Art. 9
PROMOZIONE DELL'IMMAGINE**

Al fine di tutelare e promuovere l'immagine di ciascuna delle Parti, i rispettivi loghi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art.1 e 2 del Protocollo stesso, previa autorizzazione scritta delle Parti.

Roma, 16/2/2026

**Per il Dipartimento per la Giustizia Minorile
e di Comunità**

**Il Capo Dipartimento
Antonio Sangermano**

Per la Federazione Italiana Canoa Kayak

**Il Presidente Federale
Luciano Buonfiglio**
